



**MUNICIPIO DI MESSINA**  
**SERVIZI AMBIENTALI**  
SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO  
TEL. 0907722453 - mail: protocollo@pec.comune.messina.it

Spett. Ordine degli Architetti Paesaggisti  
della Provincia di Messina  
via Bartolomeo da Neocastro, 4  
98123 Messina

mail: [info@archme.it](mailto:info@archme.it)  
pec: [oappc.messina@archiworldpec.it](mailto:oappc.messina@archiworldpec.it)

**Oggetto:** Affidamento dei servizi di Direzione Lavori riguardante "INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VILLA MAZZINI SITA IN VIALE BOCCETTA DEL COMUNE DI MESSINA"  
**Importo Lavori a base d'asta € 249.288,88 oltre IVA**

Dovendo procedere all'affidamento della Direzione Lavori pari oggetto, si chiede a Codesto Ordine di fornire i nominativi degli iscritti che dovranno dimostrare specifica esperienza nella Direzione Lavori relativa alle opere suddette, ed in particolare in merito alla tutela dei Beni Paesaggistici ed Ambientali, per un importo lavori non inferiore a 250.000,00 Euro, acquisita negli ultimi cinque anni.

L'incarico di Direzione Lavori dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore, ed eventualmente adeguate alle norme emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione, ed in particolare dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., come meglio di seguito specificate:

- a) Direzione ed Alta Sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
- b) Assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
- c) Liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite, e liquidazione dei conti parziali e finali;
- d) Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
- e) Elaborazione di eventuali perizie di variante;
- f) Ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano.

Si evidenzia che l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori comprende gli obblighi stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare lo stesso deve essere espletato mediante l'adempimento dei seguenti principali interventi:

- a) Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento redatto in fase di progettazione;
- b) Verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute

nel Piano di Sicurezza e applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al Committente;

c) Verifica, con idoneo verbale, dell'idoneità del piano operativo di sicurezza delle singole imprese presenti in cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. allegato al progetto esecutivo, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

d) Adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

e) Organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

f) Verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

g) Segnalazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

h) Provvedere alla sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

i) Assicurazione del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le attività ricomprese nei punti precedenti dovranno essere eseguite in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto vigente, al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 222/2003 e ss.mm.ii..

Il Coordinatore dovrà:

- assumere, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con l'obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

- garantire al RUP l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti al Committente da norme cogenti;

- disporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante. Inoltre, egli dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP e, nel caso, agli enti competenti;

- garantire, per tutta la durata dei lavori e nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, della propria persona o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà comunque garantire la propria personale presenza quando ciò si renda necessario e ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero quando lo richieda il Direttore dei Lavori e/o il RUP;


- annotare sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità e i tempi di riposta dell'impresa;
- verificare la presenza in cantiere di personale autorizzato ed in possesso di cartellini di riconoscimento, così come previsto dall'art. 36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm.ii., e verificare la regolare iscrizione delle imprese esecutrici agli Enti Previdenziali e Assistenziali (l'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti, dovrà essere segnalata al Responsabile Unico del Procedimento);
- inviare al RUP una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze

Si fa presente che dall'elenco trasmesso saranno sorteggiati n° 5 professionisti per la presentazione dell'offerta, che sarà successivamente comunicata.

Si prega di trasmettere i nominativi con relativa p.e.c. entro giorni quindici dal ricevimento della presente richiesta.

Cordiali Saluti

**Il R.U.P.**  
arch. Annamaria Cacopardo



**Il Dirigente**  
Ing. Francesco Ajello



